

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 ottobre 2020, n. 279  
**Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta. Parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 68 del 04/04/2017 per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno alla via San Michele Salentino n. 97. Decadenza e inammissibilità istanza autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ex artt. 7 e 8, L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo B *"Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche"*.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 16/07/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con determinazione dirigenziale n. 68 del 04/04/2017 questa Sezione ha espresso per l'Area Centro del territorio dell'ASL BR, DSS Francavilla Fontana, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR) alla via San Michele Salentino n. 97.

Con nota datata 02/08/2019, depositata a mani in data 05/08/2019, il Consorzio Metropolis a r.l. ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento per la sopra detta struttura, allegandovi istanze "Auteserc1" e "Accreist", titolo di godimento (contratto di locazione immobile del 01/08/2017, registrato in data 13/09/2017), certificato di agibilità dell'immobile n. 38 del 25/06/2010, incarico professionale, firmato in data 01/12/2018, al dott. Dimitri Grazio Salvatore, con allegati curriculum e titoli professionali, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all'assenza di condanne e procedimenti penali, nonché di regolarità contributiva INPS ed INAIL; a tal fine, il Legale Rappresentante ha, altresì, dichiarato:

- a) che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione;
- b) che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- c) che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal R.R. n° 14/2014;
- d) di accettare le condizioni "di cui all'art. 21 L.R. n. 8/2004";
- e) che la Direzione Sanitaria è affidata alla dott. Dimitri Grazio Salvatore, laureato in medicina e chirurgia, specialista in Neuropsichiatria infantile, iscritto all'Ordine dei Medici di Taranto col n. 3248.

Con nota prot. AOO\_183/6684 del 29/04/2020, evidenziato preliminarmente che la sopradetta istanza fosse carente di:

- copia dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del comune di Carovigno ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017;
- copia del certificato o segnalazione certificata di agibilità aggiornata, rispetto al certificato di agibilità dell'immobile ad uso commerciale n. 38 del 25/06/2010 allegatovi;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 9/2017, che indichi compiutamente per numero e qualifica il personale da impiegare nella struttura (elenco personale);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all'assenza di cause di decadenza di cui all'art. 9 della L.R. n. 9/2017;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in ordine alle condizioni di accreditamento previste dall'art. 20 L.R. n. 9/2017 alle lett. e) ed h);
- da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento con griglia di autovalutazione, di cui all'articolo 2 del R.R. n. 16/2019;

rilevato che:

- "- l'art 7, comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in vigore alla data del rilascio del parere di compatibilità al Consorzio Metropolis con D.D. 68 del 04/04/2017, prevedeva che "Il parere di compatibilità di cui al comma 2 ha validità biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (...)"*
- *precedentemente alla scadenza della validità biennale del predetto parere di compatibilità, ex art. 7, comma 2 bis della L.R. n. 8/2004, la L.R. 2 maggio 2017 n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto all'art. 7, commi 4 e 5, rispettivamente, che "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza." e che "Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione."*
  - *ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità ha dunque validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione;*
  - *in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, il parere di compatibilità non può che avere validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 dell'art. 7 per l'adozione del provvedimento;*
  - *atteso che la norma precedente (art. 7 della L.R. 8/2004) prevedeva pure un termine, peraltro minore di quello attuale (2 anni dal rilascio del parere), ai fini del calcolo del termine di 2 anni + (massimo) 120 giorni (dalla data del rilascio del parere alla data dell'istanza di autorizzazione all'esercizio), deve considerarsi il tempo già trascorso dal 4 aprile al 2 maggio 2017 (entrata in vigore dell'art 7 della L.R. 9/2017), per cui il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio deve essere individuato alla data del 02/08/2019;*
  - *il Consorzio Metropolis ha presentato a questa Sezione istanza di autorizzazione all'esercizio e*

accreditamento il 05/08/2019 oltre la data di scadenza di validità biennale (02/08/2019) del parere favorevole rilasciato da questa Sezione con D.D. n. 68 del 04/04/2017.

(...)

- la ratio della del nuovo articolo 7 e con essa l'interesse pubblico, si fonda sull'esigenza che l'ottenimento di un parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale non si traduca in una sorta di "prenotazione a tempo illimitato" a realizzare una determinata struttura sanitaria, di fatto preclusiva di iniziative analoghe da parte di eventuali altri operatori più solerti e motivati, essendo interesse della collettività la pronta ed effettiva attuazione della programmazione sanitaria;
- l'adempimento entro il biennio dell'obbligo di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 9/2017, deve poggiare ed essere conforme ad una situazione di fatto - alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio - consistente nell'approntamento della struttura sanitaria verificata per la compatibilità al fabbisogno regionale ed autorizzata alla realizzazione presso un determinato immobile con tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal R.R. n. 14/22014, di cui il legale rappresentante ne attesta l'esistenza sotto la propria responsabilità;
- l'obbligo di presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio, seppur entro il biennio di validità del parere di conformità al fabbisogno regionale, non può ritenersi assolto e/o esaurirsi con la presentazione della suddetta richiesta, nel caso di specie, carente della documentazione attestante, in quel momento, l'idoneità all'uso dell'immobile ove ha sede la struttura sanitaria che, oltre all'eventuale titolo abilitativo edilizio, comprenda un'attestazione di agibilità, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. n. 9/2017, coerente con la destinazione d'uso;
- tale non può ritenersi l'agibilità attestata nel certificato n. 38 del 25/06/2010 rilasciato dal comune di Carovigno per un immobile destinato ad uso commerciale e non sanitario;
- la suddetta istanza di autorizzazione all'esercizio, oltre che della destinazione d'uso sanitario dell'immobile, mancava dell'autorizzazione alla realizzazione e della dichiarazione sostitutiva che (come previsto dall'art. 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i.) indichi numero e qualifiche del personale in organico;
- la destinazione d'uso sanitaria dell'immobile, assente alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione - motivo per il quale il rilascio della predetta autorizzazione, in base agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della domanda, si configurava solo quale ipotesi anche dal punto di vista "urbanistico", oltre che sotto l'aspetto della verifica del fabbisogno - era ancora mancante alla data del termine di 2 anni + 120 giorni dal rilascio del parere di compatibilità;
- ancora alla data odierna non risulta validamente presentata l'istanza di autorizzazione all'esercizio completa della documentazione prevista nonché dei presupposti a suo fondamento, ovvero, tra gli altri, l'autorizzazione comunale alla realizzazione nonché la correlata destinazione ad uso sanitario dell'immobile;
- il Consorzio non ha peraltro proposto, prima della scadenza del termine, istanza di proroga della validità del parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;";

questa Sezione, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e degli articoli 7, comma 4 e 8, comma 1 della L.R. 9/2017 e s.m.i., ha comunicato al legale rappresentante del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" l'avvio del procedimento dichiarativo della decadenza dal parere favorevole di compatibilità rilasciato da questa Sezione con D.D. n. 68 del 04/04/2017 e conseguente inammissibilità dell'istanza in oggetto, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione di eventuali osservazioni in proposito.

Con nota pec prot. 1945/2020 del 18/05/2020 il Consorzio Metropolis ha trasmesso le proprie osservazioni opponendosi alla decadenza del parere di compatibilità e "chiedendo l'archiviazione del relativo procedimento, con facoltà di integrare l'istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento con tutti gli altri documenti (in parte allegati alla presente) ritenuti mancanti da codesta Regione" ed allegando:

- copia dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal comune di Carovigno del 15/05/2020;
- deliberazione del Consiglio comunale di Carovigno n. 48 del 27/09/2019.

Con la suddetta nota il Consorzio Metropolis ha testualmente osservato:

- “ 1. Che ai sensi del citato art 7 della legge regionale 9/2017, il termine di validità biennale del parere di compatibilità non può che decorrere dal momento del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune, sia che quest'ultimo la rilasci nel termine dei 120 giorni e sia che la rilasci in ritardo. Il tenore della norma nella sua chiarezza non lascia spazio ad interpretazioni tese ad alterare i suoi contenuti precettivi, se non la sua ratio, nello specifico, a quella interpretazione fatta propria da codesta Regione, che attraverso una indebita fictio fa decorrere arbitrariamente il termine (2 anni e 120 giorni) dal momento del rilascio del parere favorevole regionale senza che si sia verificato l'evento voluto ed individuato dal legislatore, ossia il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione;
2. Che il termine dei 120 giorni è un adempimento posto ad esclusivo carico del Comune precedente e non dell'istante all'autorizzazione, il quale non può e non deve subire conseguenze pregiudizievoli dall'eventuale inosservanza da parte dell'ente locale che per i più svariati motivi potrebbe ritardare l'emanazione del provvedimento con le annesse valutazioni sulla conformità urbanistica ed edilizia e sulla ammissibilità del cambio di destinazione d'uso;
3. Non si può quindi legittimamente addebitarsi allo scrivente Consorzio il mancato cambio di destinazione d'uso allo scadere “del termine di 2 anni + 120 giorni dal rilascio del parere di compatibilità”, se la valutazione - positiva - sul punto è stata fatta dal Comune di Carovigno in notevole ritardo come si evince dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27.09.2019 (Allegato n.1) avente ad oggetto “Progetto di ristrutturazione edilizia per il cambio di destinazione d'uso di un locale a destinazione commerciale in struttura socio-sanitaria, struttura residenziale terapeutica per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/01 - immobile ubicato su via San Michele Salentino n. 97, in catasto al foglio 65 mappale 229 sub. 6 - ditta Borselli Antonio – “consorzio metropolis soc. coop. onlus”, con cui il Comune di Carovigno ha deliberato di: “DI DICHIARARE la struttura socio-sanitaria derivata dalla ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso dell'immobile esistente e sito in Carovigno alla via San Michele Salentino n. 97, di proprietà del Sig. Borselli Antonio nato a (omissis) la cui gestione verrà effettuata dalla Ditta “METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Onlus” con sede in via Alba n. 2/8 Molfetta (BA), opera di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del DPR N.380/2001; DI APPROVARE IN DEROGA allo strumento urbanistico vigente, il progetto di cambio di destinazione d'uso senza incremento della superficie coperta e dei volumi esistenti presentato al Comune di Carovigno congiuntamente da parte del Sig. Borselli Antonio e dalla Ditta “METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Onlus”, finalizzato ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 380/2001 “di ristrutturazione edilizia per il cambio di destinazione d'uso di un LOCALE COMMERCIALE, redatto ai sensi dell'art.14 del d.p.r. 380/2001, finalizzato alla realizzazione di una STRUTTURA SOCIO-SANITARIA - STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICA PER IL TRATTAMENTO EXTRAOSPEDALIERO DEI DISTURBI PSICHIATRICI GRAVI IN PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA, immobile ubicato in Carovigno alla via san Michele Salentino n. 97, in catasto al foglio 65 mappale 229 sub. 6”;
4. Che non soltanto il Comune di Carovigno ha approvato il progetto di cui sopra con cambio di destinazione d'uso, ma, su ulteriore sollecitazione dello scrivente Consorzio fatta con nota prot 1858 del 14.05.2020 (Allegato 2), ha anche emesso in data 15.05.2020 il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione con oggetto “Istanza per la Realizzazione di un Centro Residenziale Terapeutico per il trattamento di disturbi psichiatrici di adolescenti e Fanciulli (art. 1 R.R. n. 14/2014) sita in Carovigno alla via San Michele Salentino n. 97 p.t., ai sensi dell'art.7 L.R. n. 9/2017. METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Onlus di Molfetta. Autorizzazione alla Realizzazione ex art. 7 L.R. n. 9/2017.”(Allegato 3);
5. Alla luce di questo evento il termine biennale del parere di compatibilità, valevole come termine per la conseguenziale presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio, secondo la corretta lettura dell'articolo 7 L.R. 9/2017, deve decorrere dalla data del 15/05/2020 e scadere il 15/05/2022;
6. A tal proposito ed a conferma di quanto qui osservato, si riporta un passo della nota di codesta Regione prot AOO\_183/3295 del 28.02.2020, dove in un caso molto simile a quel di cui si discorre, che ha interessato lo scrivente Consorzio, la stessa ha ritenuto che:
- “seppur rilasciata in ritardo (atto prot. 44995 del 24/04/2018), l'autorizzazione alla realizzazione non

*possa considerarsi inutiliter data, in quanto il Comune non consuma la propria potestà a provvedere allo scadere del termine stabilito dalla legge;*  
*detto ritardo non si possa far gravare sul Consorzio istante, il quale ha peraltro anche sollecitato il comune di Foggia alla conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione;*  
*sussista un affidamento legittimo ed incolpevole del Consorzio nella validità dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciatagli e nel decorso del termine biennale di efficacia del parere di compatibilità a far data dall'adozione dell'autorizzazione comunale, come espressamente previsto dalla L.R. n. 9/2017 all'articolo 7, comma 4;*  
*quindi, non sussistano i presupposti per dichiarare la decadenza.”;*  
*7. Analogamente al caso sopra riferito, anche in quello in oggetto codesta Regione non può disconoscere la validità dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Carovigno con decorrenza del termine biennale per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dalla data della stessa autorizzazione alla realizzazione (e non dalla data del parere di compatibilità) poichè in caso contrario, a parere dello scrivente Consorzio, cadrebbe in palese contraddizione rispetto al precedente richiamato e alle considerazioni espresse in tale sede;*  
*8. La valutazione di “notevole interesse pubblico” dell'opera, per il cambio di destinazione in deroga, è stata fatta dal Comune di Carovigno con ritardo non addebitabile al Consorzio, mediante la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.09.2019 (Allegato n.1);*  
*9. Per il titolo edilizio il comune di Carovigno ha imposto il procedimento più oneroso del permesso di costruzione anche se le modifiche consistono in modeste riconfigurazione degli ambienti e aggiornamento degli impianti. A tal fine lo scrivente Consorzio [ha] versato gli oneri di urbanizzazione e di costruzione, e solleciterà il rilascio del permesso di costruzione allo scopo di soddisfare l'interesse pubblico <<alla pronta ed effettiva attuazione della programmazione sanitaria>> richiamato nella nota che si riscontra, più prontamente di qualunque altro ente Gestore il cui interesse nella Vs. Nota è solo ipotizzato.*  
*10. E' tutt'ora in corso il contratto di locazione allegato alla ns. Nota prot. 2389 del 5.8.2019 a Voi diretta, al costo di € 1.500 mensili.”.*

Con nota pec prot. 2997/2020 del 17/07/2020 il Consorzio Metropolis ha sollecitato la conclusione del procedimento in oggetto chiedendone l'archiviazione ed ha allegato “*i documenti catastali di formazione dei subalterni 7,8,9 della particella 229 del foglio urbano 67, unità immobiliari urbane di categoria catastale F1, che stanno per esser cedute come standards di parcheggio*”, aggiungendo a tal proposito che: “*Il Comune di Carovigno ci obbliga altresì alla cessione di standards per aree verdi, come ulteriore condizione per il rilascio del permesso di costruire. [...] la struttura in se non richiedeva che modesti interventi interni di adattamento, mentre la conformità urbanistica ci ha costretto a spese ingenti secondo il ritmo procedimentale imposto dal Comune.”.*

Posto tutto quanto sopra rappresentato, atteso che:

- la presentazione in data 05/08/2019 dell'istanza di autorizzazione all'esercizio relativa alla struttura *de qua* oltre ad essere tardiva (posto che in data 02/08/2019 era scaduto il relativo parere di compatibilità) deve considerarsi oltreché intempestiva anche invalida, posto che la sopradetta istanza era carente, alla data di presentazione della medesima, di allegati essenziali tra cui, in particolare, rilevano:

- la copia dell'autorizzazione comunale alla realizzazione (costituente atto presupposto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio), rilasciata dal Comune di Carovigno solo in data successiva (*i.e.*, il 15/05/2020);
- la copia del certificato o segnalazione certificata di agibilità aggiornata coerente con la destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 9/2017, la quale allo stato non risulta acquisita agli atti della scrivente Sezione;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017, che indichi compiutamente per numero e qualifica il personale da impiegare nella struttura (elenco personale);

- pertanto, l'istanza di autorizzazione all'esercizio del 05/08/2019 deve considerarsi come *tamquam non esset*, in quanto priva di elementi essenziali normativamente richiesti;

- l'art. 7 della L.R. n. 9/2017, come successivamente modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il 24/07/2020, prevede:

- al comma 4, che *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza."*;
- al comma 5, che *"Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale"*;

- il secondo periodo dell'attuale comma 5 dell'art. 7 chiarisce che in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti dal medesimo comma, il parere di compatibilità non può che avere validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere medesimo da parte del Comune, termine assegnato all'Autorità comunale dal comma 5 dell'art. 7 ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione;

- l'attuale comma 4 dell'art. 7 già individua il *dies a quo* del termine di validità biennale del parere di compatibilità;

- pertanto, al fine di riconoscere un contenuto precettivo autonomo al secondo periodo del comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., attesa altresì la formulazione letterale del medesimo (*"deve intendersi"*), la disposizione normativa in discorso si deve considerare quale norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva, applicabile pertanto altresì al parere di compatibilità di cui alla Determinazione Dirigenziale in oggetto, già rilasciato e scaduto alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020;

- con nota circolare di cui al prot. n. AOO\_183/12823 del 05/08/2020, in proposito, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

*"(omissis)*

- *la norma di cui al secondo periodo del comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. costituisce norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva;*
- *la medesima norma, dunque, trova applicazione ai pareri di compatibilità già rilasciati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020;*  
*considerato, peraltro, che:*
  - *il principio di ragionevolezza impone che l'amministrazione, oltre a rispettare la legge, agisca in conformità ai criteri di logicità e razionalità;*
  - *il principio di proporzionalità impone all'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità*

*amministrativa, di operare il bilanciamento degli interessi assicurando il minor sacrificio possibile agli interessi pubblici o privati coinvolti;*

- *anteriormente all'introduzione della norma di interpretazione autentica de qua, sussisteva incertezza interpretativa in relazione al dies a quo del termine biennale di validità del parere di compatibilità, stante la formulazione letterale del previgente art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017;*

- *risulta meritevole di tutela l'affidamento riposto dai soggetti privati i quali, sebbene il relativo parere di compatibilità risulti scaduto ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017, alla data di entrata in vigore delle modifiche normative de quibus, abbiano presentato istanza di autorizzazione all'esercizio, avendo dotato le strutture di cui sono titolari di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa regolamentare di settore;*

- *ragioni di economia procedimentale impongono di non considerare inutiliter data tutta l'attività procedimentale espletata dai Comuni e, conseguentemente, tutte le autorizzazioni comunali alla realizzazione (seppure in alcuni casi tardive rispetto al termine dettato dal primo periodo del comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017) cui ha fatto seguito, seppur non tempestivamente rispetto al biennio di validità di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art. 7 ma comunque anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2020, istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione da parte dei soggetti interessati;*

*ritenuto, pertanto, di contemperare l'interesse pubblico ad una tempestiva realizzazione delle strutture sanitarie in attuazione della programmazione sanitaria con gli interessi economici dei soggetti privati che, alla data di entrata in vigore delle modifiche normative de quibus, abbiano dotato le strutture autorizzate alla realizzazione, previa acquisizione del relativo parere di compatibilità, di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa regolamentare di settore ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;*

*ferma restando la validità dei pareri di compatibilità per cui è stata concessa e/o richiesta la proroga (istituto già previsto anteriormente alle modifiche normative de quibus) ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017), alla luce dei sopraesposti principi lo scrivente dispone di considerare validi i pareri di compatibilità, seppure scaduti ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per le quali, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (id est, alla data del 24/07/2020), sia stata validamente presentata istanza di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017.";*

con successiva nota circolare prot. AOO\_183/12840 del 06/08/2020 è stato chiarito che "[...] per istanza di esercizio validamente presentata, alla data di entrata in vigore della L. R. n. 18/2020 (id est, alla data del 24/07/2020), ai sensi dell'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. deve intendersi:

✓ *l'istanza di autorizzazione all'esercizio già presentata alla Regione, corredata della seguente documentazione:*

*1) copia dell'autorizzazione comunale alla realizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente, quale presupposto indefettibile ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio;*

*2) il titolo attestante l'agibilità;*

*3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa regolamentare di settore ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;*

*4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il nominativo ed i titoli accademici del responsabile sanitario;*

*5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*

✓ *l'istanza di autorizzazione all'esercizio già presentata alla Regione alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (id est, alla data del 24/07/2020), la cui documentazione da allegare di cui al sopra riportato elenco sia stata presentata successivamente all'istanza o, in ogni caso, integrata entro la medesima data. [...]*";

rilevato che:

- l'obbligo di presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio entro il termine di validità del parere di compatibilità non può considerarsi assolto e/o esaurirsi con la presentazione della suddetta richiesta carente della documentazione attestante l'idoneità all'uso dell'immobile ove ha sede la struttura sanitaria che comprenda un'attestazione di agibilità coerente con la destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 9/2017;

- tale non può ritenersi l'agibilità attestata nel certificato n. 38 del 25/06/2010 rilasciato dal Comune di Carovigno per un immobile destinato ad uso commerciale e non sanitario;

considerato che:

- la struttura per cui è stata presentata istanza di autorizzazione all'esercizio risultava priva di titolo attestante l'agibilità alla data della medesima istanza;

- conseguentemente non può considerarsi validamente presentata l'istanza di autorizzazione all'esercizio, secondo quanto disposto dalla circolare prot. n. AOO\_183/12840 del 06/08/2020, considerato che il titolo attestante l'agibilità non era detenuto neanche alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (i.e., 24/07/2020) che ha modificato l'art. 7 della L.R. n. 9/2017, né alla data odierna;

si propone, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di dichiarare nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta la decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 68 del 04/04/2017 e conseguente inammissibilità dell'istanza autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR) alla via San Michele Salentino n. 97.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

– Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. "Analisi normativa gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
- ritenuto di dover provvedere in merito;

#### **D E T E R M I N A**

- di dichiarare, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta, la decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 68 del 04/04/2017 e conseguente inammissibilità dell’istanza autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR) alla via San Michele Salentino n. 97;
- di notificare il presente provvedimento:
  - ✓ Al legale rappresentante del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” presso la sede legale in Molfetta (BA) alla via Alba 2/8;
  - ✓ Al Sindaco del comune di Carovigno (BR);
  - ✓ Al Direttore Generale della ASL BR.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)